

# TRIBUNALE DI LODI

- Sezione Lavoro -

## RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse di:

**PICHIERRI GIUSEPPINA** (c.f. PCHGPP81H46F152N), residente in Melegnano, Via Vincenzo Benini 1, elettivamente domiciliata in Melegnano, Via Oberdan 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bersani (c.f. BRSGPP57E08F100D), che la rappresenta e difende per delega *ex art.* 83 c.p.c. allegata al presente atto *ex art.* 10 D.P.R. n. 123/2001, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di PEC **giuseppe.bersani@lodi.pecavvocati.it** o al numero di fax 02.98231973,

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1 (PEC **ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it**);

- resistente -

contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (c.f. 97254200153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Via Polesine 13 (PEC **drlo@postacert.istruzione.it**),

- resistenti -

**Oggetto:** Inserimento graduatorie a scorrimento; diritto a proposta contrattuale.

**C.C.N.L.:** Comparto Scuola

\*\* \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

**FATTO**



- 1) La ricorrente sta prestando servizio, in qualità di supplente con contratto a tempo determinato, presso l'I.C. Dezza di Melegnano.
- 2) Con D.D. n. 498/2020 il Ministero convenuto indiceva un “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria”.
- 3) La sig.a Pichierri partecipava al suddetto concorso e, come vincitrice dello stesso, veniva inserita nella posizione n. 2593 della graduatoria definitiva di merito, classe di concorso EEEE, scuola primaria (cfr. doc. 3).
- 4) In data 18.7.2022, la ricorrente compilava online, tramite portale “Polis”, il modulo di “*espressione preferenze provincia – classe di concorso/ tipo di posto*” ed elencava come province di preferenza per l’insegnamento la provincia di Milano, in subordine quella di Lodi, in ulteriore subordine quella di Cremona; come classe di corso: “EEEE”.
- 5) Il programma “Polis”, automaticamente e senza alcuna indicazione espressa dalla ricorrente, segnava tutte le altre province e classi di concorso sotto la voce “*Rinunce*” (cfr. doc. 4).
- 6) Per l’anno scolastico 2022/23 la sig.a Pichierri non veniva immessa in ruolo in quanto già esaurite le posizioni nelle province dalla medesima scelte.
- 7) In data 19.4.2023 la ricorrente richiedeva all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia le ragioni della propria esclusione.
- 8) In data 19.4.2023 l’Ufficio Scolastico Regionale così, testualmente, rispondeva: *“Lei è quindi rientrata nello scorrimento disposto con provvedimento 6380 del 10 marzo 2023. Avendo dichiarato di voler accettare la nomina solo nelle province di Milano, Lodi e Cremona e di voler rinunciare alla nomina sulle altre province, e non risultando posti nelle tre citate Lei è rinunciataria”* (cfr. doc. 7).
- 9) Per l’anno scolastico 2023/24 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia effettuava una nuova “chiamata” per i vincitori del concorso n. 498/2020, essendovi posti disponibili della classe di concorso EEEE, nelle diverse province della Regione (cfr. doc. 6).



10) La sig.a Pichierri, nonostante si trovasse in graduatoria in una posizione migliore rispetto ai docenti “chiamati” per l’anno 2023/24, non ha ricevuto alcuna comunicazione finalizzata alla sua immissione in ruolo. E ciò, nonostante risultassero da assegnare posti nelle province di Milano, Lodi e Cremona.

**\*\* \*\***

Ciò premesso in fatto, con il presente atto la sig.a Pichierri Giuseppina ricorre al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **Sulla sussistenza del diritto di stipula del contratto individuale di lavoro**

Il bando di concorso ordinario D.D. n. 498/2020 cui ha partecipato la ricorrente, con riferimento all’utilizzo delle graduatorie precisa: “*Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’art. 4, comma 1-quater del Decreto legge, ai fini dell’immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori*” (art. 13, co. 4).

Il predetto bando, in materia di decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro, così dispone: “*Il rifiuto dell’assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con deperimento dalla relativa graduatoria*” (art. 16, co. 1 D.D. n. 498/2020)”.

Ebbene, contrariamente a quanto asserito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la signora Pichierri non ha mai rinunciato alla sua immissione in ruolo né per province diverse da quelle di Milano-Lodi-Cremona, né per anni successivi a quello 2022/2023.

Ella si è unicamente limitata ad esprimere una **preferenza di sede, conseguentemente permane intatto il diritto di stipula del contratto individuale di lavoro.**

La mancata chiamata della ricorrente per l’a.s. 2023/2024 discende dall’applicazione della seguente clausola contenuta negli avvisi dell’U.S.R. per la Regione Lombardia: “*Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva e irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili su tale provincia.*”



*Pertanto, qualora il candidato non esprima accettazione su tutte le province della Lombardia e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà definitivamente e inderogabilmente l'impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a motivo della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso per le quali residuino disponibilità, non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell'immissione in ruolo, né per l'anno scolastico 22/23 né per gli anni successivi"* (v. Ministero, dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Avviso – Operazioni propedeutiche al reclutamento per l'a.s. 2022/2023. Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 1546/2018, D.D. 498/20 e s.m.i., prodotto in atti)

Come già sottolineato in giurisprudenza tale clausola è illegittima in quanto contrastante con la *lex specialis* del concorso, nonché con le altre clausole contenute nel medesimo avviso dell'U.S.R. per la Regione Lombardia: si v. ad es. Trib. Lodi, 22.11.2022, n. 259.

Ed infatti, nel bando di concorso D.D. n. 498/2020 **non esiste alcuna disposizione che riconnetta un effetto di esclusione del candidato dall'immissione in ruolo sulla base della preferenza espressa nelle province della Regione, né che imponga al candidato di dover necessariamente esprimere la preferenza per tutte le province della Regione, al fine di non vedersi escluso quale rinunciatario nel caso di assenza di posti disponibili.**

Al contrario, l'art. 13, comma 4, del bando di concorso, sopra richiamato, sancisce il principio di "scorrimento delle graduatorie", volto ad impedire che un candidato inserito nella graduatoria definitiva venga escluso dall'assunzione sulla base di una "rinuncia" che venga riconnessa ad una preferenza di sede effettuata.

Il principio di scorrimento delle graduatorie, peraltro, si fonda sui principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., permettendo alla pubblica amministrazione di avere a disposizione candidati già giudicati idonei, senza dover indire una nuova procedura concorsuale.



In secondo luogo, la ricorrente ha espresso la “preferenza” per talune sedi. L’automatica “rinuncia” che ne è conseguita non ha dunque ad oggetto l’immissione in ruolo e l’assunzione a tempo indeterminato. Infatti, nonostante il diverso contenuto dell’avviso operativo prodotto, la “rinuncia” a una sede non equivale ad esprimere “*una chiara ed inequivocabile manifestazione di rinuncia al posto di lavoro.*”

*Infatti una rinuncia a far parte della graduatoria e dunque di essere destinataria di una successiva proposta di assunzione avrebbe dovuto essere effettuata a parte ed avere i caratteri di espressa ed inequivocabile manifestazione di volontà in tal senso, sia in forma espressa, che sotto forma di comportamento concludente”* (si v. Trib. Lodi n. 259/2022 già citata; e le sentenze ivi richiamate Cass. n. 14909/2002; n. 23691/2009; n. 1489/1989).

Ebbene, sulla luce di quanto esposto risulta evidente come la sig.a Pichierri, quale candidata vincitrice del concorso *de quo*, non ha mai espresso alcuna rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato.

Ne consegue il diritto della ricorrente a rimanere inserita, ovvero ad essere reinserita in graduatoria in modo da poter concorrere, secondo l’ordinario scorrimento della stessa, per l’immissione in ruolo.

La ricorrente fa espressa riserva di agire in separato giudizio onde ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in relazione a comportamento arbitrario ed illegittimo posto in essere dall’Amministrazione.

**\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\* \***

Tutto ciò premesso, la sig.a Pichierri Giuseppina, così come rappresentata e difesa,

## **RICORRE**

all’Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, premessi gli incombenti di rito, voglia così

## **GIUDICARE**

**A)** Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o per quanto di competenza dall’U.S.R. Lombardia, proposta di assunzione a tempo indeterminato con immissione in ruolo nell’anno



scolastico 2023/2024 o successivi nella provincia di Milano o in quella di Lodi o in quella di Cremona come docente di scuola primaria in qualità di vincitrice del concorso bandito con D.D. n. 498/2020;

- B)** Conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, o per quanto di competenza all'U.S.R. Lombardia, di sottoporre alla ricorrente proposta di assunzione a tempo indeterminato con immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024 o successivi nella provincia di Milano o in quella di Lodi o in quella di Cremona come docente di scuola primaria in qualità di vincitrice del concorso bandito con D.D. n. 498/2020;
- C)** Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatorio e distrattario.

**\*\* \*\***

Contributo unificato: si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e che è dovuto a titolo di contributo unificato l'importo di Euro 259,00.

Si producono:

- 1) D.D. n. 498/2021;
- 2) Avviso operazioni propedeutiche;
- 3) EEEE-Graduatoria Lombardia;
- 4) Espressione preferenze;
- 5) Provvedimento n. 6380/23;
- 6) Chiamata in ruolo 2023/24;
- 7) Comunicazioni mail 19.4.2023;
- 8) Pec 26.7.2023.

***Avv. Giuseppe Bersani***

